



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 9/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
COOPERATIVA RADIOTELEVISIVA BERGAMASCA (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO A CARATTERE COMUNITARIO IN
AMBITO LOCALE “TELECLUSONE”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 44, CO. 1 DEL D.LGS. N. 208/2021 E DI CUI
ALL’ART. 3, CO. 1 E 2 DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.538/01/CSP,
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 46, CO. 1, LETT. B) E C) DEL
D.LGS. N. 208/2021 E DI CUI ALL’ART. 2, CO. 1, ALL’ART. 3, CO. 1, LETT. B)
E ALL’ART. 4 DEL D.M. DEL MINISTRO PT N. 581/1993, NONCHE’ DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 3, CO. 1, LETT. R) DEL D.LGS. N. 208/2021
E ALL’ART. 1, CO. 1, LETT. F) DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CRC LOMBARDIA N. 3/2023 - PROC. 31/23/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 febbraio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”(di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 20 del 28 ottobre 2003, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Lombardia;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*” ed inoltre che

“l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva ad esso delegate dall’Autorità, dopo aver sottoposto a monitoraggio la settimana di programmazione del servizio media audiovisivo a carattere comunitario “*Teleclusone*” compresa tra il 23 ed il 29 settembre 2023, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 3/2023 del 17 novembre 2023, notificato tramite PEC in pari data, ha contestato alla Società Cooperativa radiotelevisiva bergamasca, titolare di detto servizio media, quanto segue:

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 208/2021 e nell’art. 3, commi 1 e 2 dell’allegato A) alla delibera Agcom n. 538/01/CSP, per aver trasmesso ripetutamente e in diversi orari, in tutti i giorni sottoposti a monitoraggio, pubblicità televisive non adeguatamente distinte dalla normale programmazione con mezzi ottici acustici o spaziali;
- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 46, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 208/2021, nonché nell’art. 2, comma 1, nell’art. 3, comma 1, lett. b) e nell’art. 4 del D.M. del Ministro PT n. 581/1993, per aver trasmesso all’inizio o alla fine di programmi sponsorizzati, spot pubblicitari contenenti la presentazione dei prodotti o servizi degli sponsor in luogo del solo nome, logotipo o altro simbolo o segno distintivo degli stessi;
- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lett. r) del d.lgs. n. 208/2021 e nell’art. 1, comma 1, lett. f) dell’allegato A) alla delibera n.353/11/CONS per aver trasmesso una percentuale di pubblicità superiore al 5 per cento per ogni ora di diffusione, nonché per aver mandato in onda programmi autoprodotti in quota inferiore al 50 per cento dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;

2. Deduzioni della società

La Società Cooperativa radiotelevisiva bergamasca nel corso dell’audizione svoltasi in data 29 novembre 2023 presso il CO.RE.COM. Lombardia in merito ai fatti contestati con atto n. 3/2023 del 17 novembre 2023, ha rappresentato quanto segue:

- riguardo alle sponsorizzazioni e alle pubblicità non segnalate l’emittente, a seguito della notifica dell’atto di contestazione, ha interessato tempestivamente l’Ufficio competente perché provvedesse a regolarizzarne la messa in onda ai fini del rispetto della normativa in vigore;

• l'emittente, nel confermare il superamento della percentuale di pubblicità consentita per ogni ora di diffusione nel periodo sottoposto a monitoraggio, garantisce che non saranno più accontentati clienti che richiedano inserimento di prodotti in determinate fasce orarie, assicurando altresì che i programmi autoprodotti coprono più del 50 per cento della programmazione totale di “*Teleclusone*” e riservandosi di produrre successivamente prova di quanto asserito.

Il CO.RE.COM. Lombardia, dopo aver constatato che la Società Cooperativa radiotelevisiva bergamasca non ha provveduto, come anticipato in sede di audizione, a fornire prova del rispetto della percentuale di programmi originali autoprodotti nella settimana oggetto del monitoraggio, ha confermato quanto rilevato nell'atto Contestazione n. 3/2023 del 17 novembre 2023, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità sopra specificate.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'esame della documentazione istruttoria versata in atti si osserva quanto segue:

- nel corso dei programmi trasmessi da “*Teleclusone*”, nei giorni 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 settembre 2023, negli orari specificamente indicati nell'atto di contestazione, vengono mandati in onda spot pubblicitari e televendite non prontamente riconoscibili come tali in quanto non distinti dal resto della programmazione, né per il tramite della scritta “*pubblicità*”, né attraverso l'utilizzo dei prescritti mezzi ottici di evidente percezione da inserire all'inizio e/o alla fine della pubblicità medesima;

- nei programmi sponsorizzati “*Ale Dea 1907*”, “*Sprizz22*” e nei programmi di previsioni meteo trasmessi da “*Teleclusone*”, nei giorni 23, 24, 25 e 29 settembre 2023, negli orari specificamente indicati nell'atto di contestazione, vengono mandati in onda spot pubblicitari contenenti la presentazione dei prodotti o servizi degli sponsor in luogo del solo nome, logotipo o altro simbolo o segno distintivo degli stessi;

- in assenza di alcuna prova da parte della Società Cooperativa radiotelevisiva bergamasca idonea ad attestare il rispetto della prevista percentuale di programmi originali autoprodotti, si rileva che, come risulta dalla tabella riportata nell'atto di contestazione, in tutti i giorni sottoposti a monitoraggio, la quota di programmi autoprodotti trasmessi da “*Teleclusone*” risulta inferiore alla quota minima di programmazione autoprodotta prevista dalla normativa vigente per i fornitori di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario (50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21);

- nei giorni 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 settembre 2023, nelle fasce orarie specificamente indicate nell'atto di contestazione, si rileva da parte di “*Teleclusone*” il superamento del limite di affollamento pubblicitario (5%) previsto dalla normativa vigente per i fornitori di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario;

- pur prendendo atto dalla buona fede della Società Cooperativa radiotelevisiva bergamasca – che ha collaborato all'istruttoria condotta dal CO.RE.COM. Lombardia riconoscendo, in sede di audizione, la maggior parte delle violazioni contestate – si

osserva tuttavia che, considerata la natura obiettiva degli illeciti (pubblicità televisive non adeguatamente distinte dalla normale programmazione; spot pubblicitari contenenti la presentazione dei prodotti o servizi degli sponsor nell'ambito di trasmissioni sponsorizzate; superamento del limite di affollamento pubblicitario; quota di programmi autoprodotti inferiore alla quota minima prevista), la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che li ha commessi, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, co. 2 della legge n. 689/1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Tali circostanze esimenti della responsabilità non si ravvisano nel caso in esame, ove il mancato adempimento degli obblighi si è verificato quale naturale conseguenza di una negligenza della Società Cooperativa radiotelevisiva bergamasca che avrebbe potuto evitare l'inadempienza operando i dovuti controlli preventivi sulla programmazione, accorgimento che, del resto, ha riferito di aver disposto solo a seguito della notifica dell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Lombardia. Non risultando provata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere agli obblighi in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto degli stessi, si rileva dimostrata da parte della Società Cooperativa radiotelevisiva bergamasca la violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità di cui al citato atto di contestazione n. 3/2023 del 17 novembre 2023;

RITENUTO di confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Lombardia con atto di Contestazione n. 3/2023 del 17 novembre 2023, in merito alla violazione, da parte del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in ambito locale "*Teleclusone*", delle disposizioni di cui all'art. 44, co. 1 del D.lgs. n. 208/2021 e di cui all'art. 3, co. 1 e 2 dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, delle disposizioni di cui all'art. 46, co. 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 208/2021 e di cui all'art. 2, co. 1, all'art. 3, co. 1, lett. b) e all'art. 4 del D.M. del Ministro PT n. 581/1993, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 1, lett. r) del D.lgs. n. 208/2021 e all'art. 1, co. 1, lett. f) dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla Società Cooperativa radiotelevisiva bergamasca deve ritenersi di elevata gravità, considerato che per tutti i giorni sottoposti a verifica sono stati riscontrati episodi non occasionali di violazione di diverse norme in materia di comunicazioni commerciali audiovisive (pubblicità televisive non adeguatamente distinte dalla normale programmazione; spot pubblicitari contenenti la presentazione dei prodotti o servizi degli sponsor nell'ambito di trasmissioni sponsorizzate; superamento del limite di affollamento pubblicitario; quota di programmi autoprodotti inferiore alla quota minima prevista).

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La Società Cooperativa radiotelevisiva bergamasca, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto in quanto, pur a fronte degli elementi sopra individuati, il minimo edittale della sanzione deve considerarsi sufficientemente afflittivo in considerazione delle dimensioni economiche della Società Cooperativa radiotelevisiva bergamasca, i cui ricavi per l'anno 2021, come risulta dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese (voce A1 del conto economico) sono stati pari a euro 39.406,00 con il bilancio in perdita di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 44, co. 1 del D.lgs. n. 208/2021 e di cui all'art. 3, co. 1 e 2 dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, delle disposizioni di cui all'art. 46, co. 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 208/2021 e di cui all'art. 2, co. 1, all'art. 3, co. 1, lett. b) e all'art. 4 del D.M. del Ministro PT n. 581/1993, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 1, lett. r) del D.lgs. n. 208/2021 e all'art. 1, co. 1, lett. f) dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS, nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 settembre 2023 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 697/20/CONS e, nello specifico, dell'Allegato B recante "*Rateizzazione - Istruzioni per gli operatori*", il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio, con le modalità pubblicate sul sito "*www.agcom.it*";

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla Società Cooperativa radiotelevisiva bergamasca – C.F. 04060360163 - con sede legale in Clusone (BG), via Brescia n. 3, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in ambito locale "*Teleclusone*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 44, co. 1 del D.lgs. n. 208/2021 e di cui all'art. 3, co. 1 e 2 dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, delle disposizioni di cui all'art. 46, co. 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 208/2021 e di cui all'art. 2, co. 1, all'art. 3, co. 1, lett. b) e all'art. 4 del D.M. del Ministro PT n. 581/1993, nonché delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 1, lett. r) del D.lgs. n. 208/2021 e all'art. 1, co. 1, lett. f) dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS.

INGIUNGE

alla citata Società Cooperativa di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 9/24/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 9/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba